



10364-20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

GIOVANNI DIOTALLEVI

-Presidente-

Sent. n. 314

PIERO MESSINI D'AGOSTINI

C.C. [P.U.] -19/2/2020-

ANNA MARIA DE SANTIS

-relatore-

R.G. n. 48285/2019

GIUSEPPE COSCIONI

MARCO MARIA MONACO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti dal

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TORINO

nonché da

(omissis)

n. a

(omissis)

avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Torino in data 7/10/2019

Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.m. e per la declaratoria d'innammissibilità del ricorso dell'indagato;

udito il difensore, Avv. (omissis), anche in sostituzione dell'Avv. (omissis),

che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.m. e l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di (omissis)

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Torino, annullava il provvedimento del Gip del locale Tribunale in data 6/9/2019 limitatamente al capo D), ordinando la formale liberazione del ricorrente in relazione a detto titolo, e confermava la misura della custodia in carcere in relazione ai restanti addebiti provvisori.

Si ascrivono al prevenuto in qualità di esponente della tifoseria ultras della (omissis) e, in particolare, di (omissis), in concorso con esponenti di punta di analoghe frange di tifo organizzato:

-il delitto di estorsione aggravata e continuata in quanto, avvalendosi della capacità di condizionamento della società, in più occasioni minacciava il funzionario della (omissis) (omissis) al fine di costringerlo a procurare loro biglietti ed altre agevolazioni non dovute in violazione della normativa di settore (estorsione aggravata e continuata- capo A);

- il delitto di autoriciclaggio di cui al capo D) per avere, in concorso con il (omissis) ed altri esponenti del gruppo dei (omissis), ceduto o comunque trasferito a terzi, a prezzo maggiorato ed alla condizione della preventiva iscrizione degli acquirenti al gruppo, biglietti per le partite di trasferta e le competizioni internazionali della società (omissis), illecitamente ottenuti dalla stessa quale profitto del delitto di estorsione contestato sub A), in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;

- il delitto di associazione per delinquere di cui al capo E) per essersi associati allo scopo di commettere reati di estorsione ai danni della società (omissis); di violenza privata ai danni dei tifosi frequentatori della curva sud dell' (omissis) della società nonché di autoriciclaggio, rivestendo il (omissis) il ruolo di organizzatore con il compito di predisporre i mezzi di comunicazione anche verso gli altri gruppi ultras e di gestire l'attività di rivendita dei biglietti;

-il delitto di estorsione aggravata in concorso di cui al capo E bis) perché, avvalendosi della forza intimidatrice connessa alla nota indole violenta degli autori e facendo leva sul timore di possibili azioni di disturbo e di danno all'interno dei bar ubicati nel primo e secondo anello dello stadio (omissis), costringevano (omissis), dipendente della società che aveva in gestione i locali, a concedere per ogni partita decine di buoni per consumazioni gratuite ai gruppi ultras, condotte tutte commesse in (omissis) dall'inizio del campionato (omissis) e successivamente fino all'attualità.

L'ordinanza impugnata, dopo aver ricostruito la genesi dell'indagine e delineato le caratteristiche e la consistenza numerica dei gruppi ultras dominanti, ha richiamato le fonti probatorie acquisite, tra cui le dichiarazioni di (omissis) (omissis), funzionario della società sportiva (omissis) incaricato di tenere i contatti con i gruppi della tifoseria, e di (omissis), responsabile della sicurezza della stessa società; gli esiti dei servizi di osservazione e controllo espletati dalla P.g.; i contenuti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ed ha proceduto ad analitico scrutinio delle emergenze poste a sostegno di ciascun addebito, concludendo per la sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai capi A) E),Ebis) della rubrica mentre con riguardo al delitto di autoriciclaggio contestato al capo D) evidenziava come dalla contestazione esulasse l'elemento materiale della fattispecie in quanto la commercializzazione dei biglietti di ingresso alla stadio non integra una

delle condotte tipiche del reato che sanziona chi impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche finanziarie, imprenditoriali o speculative la *res* proveniente da reato. Secondo il collegio cautelare, la dizione normativa postula un'attività materiale latamente modificativa del bene ottenuto dal reato presupposto che non si registra nell'ipotesi in cui l'autore di quest'ultimo si limiti a cedere il bene stesso a terzi dietro corrispettivo. Inoltre, il comportamento descritto non integra un'attività rilevante ai sensi dell'art. 648ter 1 cod.pen. e difetta l'elemento oggettivo costituito dalla portata dissimulativa della condotta. Analoghe perplessità il Collegio evidenziava a proposito del coefficiente soggettivo del reato in quanto la rappresentazione e volizione dell'indagato risulta limitata all'ottenimento di un profitto economico dalla vendita del bene provento di estorsione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero con riguardo all'affermata mancanza di prova circa l'integrazione degli elementi strutturali della fattispecie di autoriciclaggio, lamentando:

2.1 la violazione ed erronea applicazione dell'art. 648ter.1 cod.pen. in quanto il Tribunale cautelare ha ritenuto che la rivendita dei biglietti ottenuti dal ^(omissis) quale frutto della condotta estorsiva costituisca un postfactum non punibile inerente ^o la percezione del profitto del predetto reato. Secondo il ricorrente, il tenore della disposizione in esame non autorizza le conclusioni dell'ordinanza impugnata in quanto il verbo "impiegare" ha contenuto generico e ricomprende ogni utilizzo del bene provento del reato presupposto, circoscritto in forza della specificazione normativa circa la destinazione dell'impiego in attività economiche, finanziarie imprenditoriali e speculative. Nell'interpretazione delle attività di destinazione del bene il Tribunale è incorso in errore di diritto equiparando l'attività economica postulata dalla fattispecie incriminatrice a quella imprenditoriale e riportando entrambe alla categoria definita dall'art. 2082 cod.civ., senza considerare che il legislatore le ha tenute distinte nella previsione dell'art. 648 ter.1 cod.pen. Pertanto, la condotta di impiegare in attività economica non può richiedere l'esercizio professionale di attività imprenditoriale, finanziaria o speculativa ma è integrata da qualsiasi forme di reimmissione delle disponibilità economiche di provenienza delittuosa nel circuito economico legale. Né il dettato normativo richiede, come sostenuto dal Tribunale cautelare, un'attività latamente modificativa del bene estranea semanticamente al termine impiego e più confacente all'ipotesi di sostituzione alternativamente prevista. Quanto ai rilievi formulati dall'ordinanza in punto di contestazione e dimostrazione dell'attitudine della condotta di impiego ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, il P.m. sottolinea che il requisito è soddisfatto da comportamenti non necessariamente artificiosi purché di contenuto decettivo, capaci di rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza del bene e una condotta siffatta è adeguatamente descritta al capo D), ove si contesta la cessione per il tramite di terzi referenti dei vari gruppi di tifosi bianconeri dei biglietti illecitamente ottenuti, con ciò creando una sorta di schermo tra l'autore

del reato presupposto, il frutto del reato e la successiva rivendita, comportante la reimmissione nel circuito economico legale.

Il Tribunale non ha, inoltre, considerato la circostanza che i biglietti ottenuti illecitamente, sebbene formalmente *ab origine* intestati ai terzi indicati nelle liste trasmesse al funzionario (omissis), venivano pagati all'indagato in contanti, a mezzo bonifico su conto corrente intestato a terzi ovvero mediante ricarica di carta poste pay con conseguente dissimulazione della fase relativa al percepimento del guadagno derivante dalla cessione dei beni illecitamente acquisiti dal reo. Infine, il P.m. ricorrente censura l'assunto sul difetto di prova in ordine al dolo specifico dal momento che la fattispecie contestata è a dolo generico e risulta integrata anche quando l'agente accetta il rischio che la propria condotta possa essere di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. (omissis), il quale ha dedotto:

3.1 l'inosservanza e la violazione dell'art. 274, comma 1 lett. c) e il vizio della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata nell'affermare la sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie ha offerto una motivazione che si discosta significativamente dalle emergenze procedurali, sostenendo che l'indagato dimostra un'indole violenta ed improntata alla sopraffazione, assunto che non trova riscontro in alcuno degli elementi acquisiti. Infatti, segnala la difesa che non vi è traccia di violenza in alcuno dei reati contestati che sono al più connotati da minacce, peraltro, implicite. Con riguardo alla personalità dell'indagato il Tribunale cautelare ha valorizzato l'inefficacia deterrente della sottoposizione a DASPO e il fatto^{che} il (omissis) avrebbe per anni spadroneggiato nella curva sud. Sennonché il riferimento alla misura amministrativa di carattere interdittivo risulterebbe inconferente in quanto insuscettibile di incidere sulla valutazione della capacità a delinquere del soggetto e, quanto ai trascorsi del prevenuto, i richiami dell'ordinanza impugnata sono del tutto generici mentre i precedenti penali risultano risalenti nel tempo e appaiono irrilevanti nell'attuale valutazione cautelare. Inoltre, il collegio non ha considerato, ai fini dell'attualità dell'esigenza ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen., che l'ultimo dei reati fine contestati al ricorrente risale all' (omissis) e da tale data egli è stato escluso da qualsiasi ruolo nella tifoseria della (omissis). Non appare rispondente alle acquisizioni investigative l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui il prevenuto, nonostante la sostituzione con (omissis) e (omissis) nell'ambito del gruppo dei (omissis), avrebbe continuato ad interessarsi della rivendita dei biglietti ed a gravitare nell'ambiente sebbene di detto coinvolgimento non vi sia alcuna traccia né tantomeno contestazione;

3.2 l'inosservanza dell'art. 275, comma 3 e 3bis, cod.proc.pen. e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità nel caso concreto di misure custodiali alternative a quella



intramuraria. La difesa lamenta che il Tribunale cautelare ha ritenuto inadeguate misure alternative alla detenzione carceraria sull'assunto del ruolo svolto dal prevenuto nel sodalizio criminoso contestato, che denoterebbe un elevato spessore criminale, senza considerare che, alla stregua delle dichiarazioni di (omissis), il (omissis) era la voce del Presidente dei (omissis) (omissis) e un mero esecutore degli ordini dallo stesso impartiti. Il Tribunale, pertanto, ha erroneamente ritenuto che il prevenuto ove sottoposto a misura autocustodiale possa impartire ordini e direttive all'esterno, non avendo mai avuto siffatto potere nell'ambito del gruppo. Avuto riguardo agli effettivi indici di pericolosità che attingono l'indagato il regime carcerario appare sproporzionato e infondato il giudizio d'inadeguatezza degli arresti domiciliari formulato dal Tribunale del Riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso del Pubblico Ministero in ordine al reato di autoriciclaggio deve essere rigettato in quanto infondato. Il ricorrente ha denunciato l'erronea valutazione degli elementi costitutivi dell'illecito, richiamando i principi affermati dalla Suprema Corte in materia senza adeguatamente confrontarsi con la specificità della condotta e con i rilievi formulati dal collegio cautelare. Assume, infatti, che i biglietti per le partite di trasferta e le competizioni internazionali illegittimamente ottenuti dalla (omissis) e costituenti il profitto del reato d'estorsione contestato al capo A, erano illecitamente reimmessi nel mercato a prezzo maggiorato e a condizione che l'acquirente sottoscrivesse la tessera dei (omissis), condotta cui andrebbe riconosciuto carattere decettivo senza che rilevi l'assenza di una trasformazione materiale del bene per effetto della diretta intestazione dei biglietti stessi, sin dall'origine, ai terzi indicati nelle liste trasmesse allo (omissis).

Il Tribunale ha confutato da più versanti la ravvisabilità dell'ipotizzata fattispecie, rilevando (pag. 30) la difficoltà di sussumere la commercializzazione di biglietti di ingresso allo stadio, peraltro rilasciati nominativamente ai beneficiari, tra le attività di impiego, sostituzione o trasferimento in attività finanziarie, economiche o imprenditoriali; ha negato la ricorrenza nella specie dell'elemento oggettivo costituito dalla portata dissimulativa della condotta rispetto all'individuazione della provenienza delittuosa del bene; ha revocato in dubbio -alla stregua delle acquisizioni investigative- la sussistenza dell'elemento soggettivo.

La valutazione del collegio cautelare sfugge a censura in questa sede in quanto aderente agli esiti investigativi, alla luce della dettagliata ricostruzione delle emergenze che sostanziano l'accusa sub D), secondo cui il rilascio dei biglietti frutto delle condotte estorsive ascritte al capo A) avveniva previo inoltre al (omissis), di liste nominative dei tifosi cui i titoli dovevano essere intestati, individuati tramite accordi fra i vari gruppi, previo versamento di un prezzo maggiorato rispetto a quello convenuto con la società e il conferimento del contributo d'iscrizione alla frangia dei (omissis).

3.1 Quanto all'esegesi normativa delle condotte rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie è noto che la previsione dell' "impiego", sulla quale in sede di lavori preparatori non vi era convergenza, sia mutuata dalla fattispecie ex art. 648ter cod.pen. e definisca genericamente qualsiasi forma di reimmisione nel circuito legale delle utilità provenienti da delitto, mentre le azioni di sostituzione e trasferimento richiamano quelle proprie del riciclaggio a dimostrazione del carattere sincretico della fattispecie. Il gruppo di studio per l'autoriciclaggio (Commissione ^(omissis)), nell'esaminare i rapporti tra la fattispecie in esame e quelle contigue di riciclaggio e reimpiego, non aveva mancato di rilevare che le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento non costituiscono azioni concettualmente e funzionalmente separate poiché riconducibili ad un'unica area comportamentale, caratterizzata da operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni, danaro o altre attività allo scopo di consentirne, alternativamente, il consumo o l'investimento.

Il tratto essenziale e caratterizzante della tipicità della fattispecie è, dunque, da ravvisare nelle modalità dell'azione che devono avere attitudine ad "ostacolare *concretamente* l'identificazione della provenienza delittuosa" dei beni" e siffatta caratterizzazione modale rende possibile l'efficace perimetrazione del comportamento penalmente rilevante, espungendo le condotte prive di capacità d'intralcio. E' appunto l'avverbio "concretamente" che compare nella dizione normativa ad esaltare la componente dissimulatoria, postulando il positivo accertamento dell'idoneità dell'azione oggetto di verifica ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni e siffatto giudizio, ove condotto -come nella specie- in piena sintonia con gli esiti investigativi e trasfuso in una motivazione priva di criticità giustificative non è sindacabile in sede di legittimità per effetto di una diversa ed alternativa lettura degli elementi fattuali valorizzati.

L'ordinanza impugnata, infatti, ha evidenziato non solo un deficit di contestazione in punto di attitudine della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni ma ha anche escluso di poterla in concreto ravvisare sulla base di argomenti non palesemente illogici e coerenti con l'insegnamento di legittimità che qualifica la fattispecie ascritta quale reato di pericolo concreto sulla scorta del chiaro disposto normativo (Sez. 5, n. 36121 del 24/05/2019, PMT c/Draebing, Rv. 276974; n. 8851 del 01/02/2019, Perricca, n.m.; Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459, in motivazione).

Anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo la motivazione dell'ordinanza non risulta censurabile laddove ha sostenuto, sulla scorta delle evidenze in atti, che l'indagato pare aver perseguito "un profitto economico dalla vendita del bene ottenuto tramite l'estorsione" in assenza di elementi da cui desumere la rappresentazione e volizione dell'intralcio alla individuazione della provenienza dei biglietti ceduti.

In conclusione, la norma sull'autoriciclaggio, nata dalla necessità di evitare le operazioni di sostituzione ad opera dell'autore del delitto presupposto, limita la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di impiego/sostituzione/trasferimento che avvengano attraverso la reimmersione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzati ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel *quid pluris* che differenzia la semplice condotta di godimento personale, non punibile, da quella di nascondimento del profitto illecito assoggettata a sanzione. E poiché tale effetto dissimulatorio non è stato ritenuto nella specie ravvisabile con argomenti del tutto plausibili deve escludersi la fondatezza dell'impugnazione (Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, P.M. in proc. Babuleac e altro, Rv. 267459; n. 33076 del 14/07/2016, P.M. in proc. Moccia e altri, Rv. 267691; n. 36121 del 24/05/2019, PMT c/ Draebing, Rv. 276974).

4. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo al ricorso proposto dal difensore dell'indagato in considerazione della manifesta infondatezza delle doglianze proposte, che concernono esclusivamente il trattamento cautelare.

I rilievi, anche se formulati con richiamo alla violazione di legge, declinano vizi motivazionali, cumulativamente denunciati sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Questa Corte ha in più occasioni precisato che in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziati o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez.1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; n. 6972 del 07/12/1999, dep.2000 Alberti, Rv. 215331; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015 Mascolo e altro, Rv. 265244).

Nella specie, la trama argomentativa del provvedimento impugnato non mostra deficit di coerenza, completezza e logicità al punto da renderla meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito né la stessa risulta priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da rendere incomprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione.

4.1 I giudici della cautela hanno reso ampia e persuasiva motivazione circa la sussistenza nella specie di un attuale e concreto rischio di recidivanza in considerazione della gravità e pluralità dei fatti provvisoriamente ascritti in rubrica e della personalità del ricorrente. Hanno, in particolare, richiamato la capacità dell'indagato di condizionamento della società sportiva (omissis) allo scopo di ottenere profitti illeciti; il predominio lungamente esercitato sui tifosi della curva sud e la conseguente capacità di indirizzarne le azioni; la spendita della propria

caratura criminale per costringere i gestori dei punti di ristoro all'interno dell' (omissis) ad elargire sistematicamente consumazioni gratuite agli appartenenti al gruppo dei (omissis); il ruolo vicario del leader (omissis), lungamente svolto, adoperandosi per la realizzazione del programma perseguito dall'associazione criminale. L'ordinanza impugnata non ha mancato di rilevare la totale assenza di efficacia deterrente conseguita alla sottoposizione del prevenuto a Daspo, circostanza legittimamente valorizzata ai fini della prognosi di pericolosità nonostante le inconsistenti obiezioni difensive circa la natura solo amministrativa del provvedimento, e ha ulteriormente evidenziato il perseguimento di illeciti guadagni per effetto del condizionamento della volontà contrattuale della società; la protrazione per lungo tempo delle condotte illecite contestate a dimostrazione di una particolare intensità del dolo e il perdurante interesse manifestato alle attività del gruppo e, specificamente, alla rivendita dei biglietti anche dopo la sua sostituzione con (omissis) e (omissis).

La difesa, a fronte della solida trama argomentativa sviluppata dal collegio cautelare, ha attestato la propria confutazione su rilievi generici ed aspecifici, che non si confrontano con le emergenze puntualmente evocate, facendo leva sulla pretesa interruzione dell'attività delittuosa nell' (omissis) e sull'estromissione del prevenuto da qualsiasi ruolo nell'ambito del gruppo dei (omissis).

Né hanno pregio le censure in punto di adeguatezza della misura della custodia in carcere, avendo i giudici del riesame dato esaustivo conto delle ragioni che rendono la stessa l'unica in grado di neutralizzare l'elevato rischio di recidiva ravvisabile nella specie, alla luce della personalità prevaricante del ricorrente, del ruolo rivestito nell'ambiente di riferimento, dell'assenza di elementi che depongano nel senso della sua capacità di autolimitazione, anche a seguito della già sperimentata mancata percezione della cogenza degli ordini dell'Autorità denotata dalla pregressa sottoposizione a DASPO.

Inoltre, l'ordinanza impugnata ha persuasivamente illustrato i motivi che rendono non percorribile l'adozione di una misura autodetentiva con il supporto di presidi di controllo a distanza, evidenziando come, alla luce dei reati ascritti e della personalità del prevenuto, non possa escludersi la concreta possibilità di reiterazione degli illeciti in un regime le cui prescrizioni sono nella sostanza rimesse alla leale collaborazione dell'indagato (di cui il prevenuto non ha dato prova) in quanto non coercibili né adeguatamente ed efficacemente monitorabili da parte della P.g. e dell'A.g. precedente.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono s'impone il rigetto del ricorso del P.m. mentre il ricorso di (omissis) deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Dichiara inammissibile il ricorso di (omissis) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co1ter Disp. Att. cod.proc.pen.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 19 febbraio 2020

Il consigliere estensore

Anna Maria De Santis



Il Presidente

Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE TRIALE
Il 2020

Il Cancelliere
Il Funzionario
Dott.ssa DE MARCO

